

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCINELLI, RAMPA e MARTINI MARIA ELETTA

Presentata il 6 maggio 1965

Istituzione della Riserva naturale « Parco della Maremma »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La catena dei monti dell'Uccellina, una serie di colline che segue la costa tirrenica con andamento NNO-SSE fra il 42° 40' e il 42° 37' di latitudine Nord, è la nota rilevante di un caratteristico ambiente naturale, limitato a Sud dal paese di Talamone, a Nord dalla palude della Trappola, a occidente dal mare Tirreno, a oriente dalla via Aurelia e dalla strada di bonifica Grosseto-Barca, ripartiti tra i comuni di Orbetello (1.828 ettari), Magliano in Toscana (1.878 ettari), Grosseto (5.644 ettari).

Tale comprensorio, dell'estensione di circa 9.300 ettari costituisce, per le sue caratteristiche fisiche e geografiche, l'ultimo lembo della costa grossetana rimasto intatto da interventi umani nella sua primitiva, selvaggia bellezza naturale.

Il rilievo dell'Uccellina ha una struttura geologica assai complessa, riferibile alla fase parossismale dell'orogenesi appenninica, che si riflette anche nella varia natura delle rocce affioranti (1). Anageniti, quarziti, scisti del Verrucano emergono dai massicci calcari del Lias inferiore, che costituiscono nella loro

(1) SIGNORINI R., Descrizione geologica della parte settentrionale dei Monti dell'Uccellina presso Grosseto (*Bollettino Società Geologica italiana*, LXXI, pagine 94-115, anno 1952); SIGNORINI R., Descrizione geologica della parte centrale dei Monti dell'Uccellina presso Grosseto (*Bollettino Società Geologica italiana*, LXXIV, anno 1955, pagine 93-108).

estesa varietà la nota dominante della regione. Il fenomeno carsico della zona ha offerto motivi all'insediamento umano fin dall'epoca paleolitica. Ai piedi del complesso collinare, che strapomba verso il mare in una successione di ripide scogliere e di calette sabbiose, si aprono numerose caverne che conservano importanti resti paleontologici e paleontologici. In particolare la Grotta dello Scoglietto, studiata dal Sestini, dal Cardini e dal Rittatore (1), ove sono stati individuati importanti frammenti ceramici dell'età del bronzo, la Grotta di Golino, presso Talamone, studiata dallo Zucchi, dal Mochi e dal Graziosi (2), che ha rivelato resti animali del quaternario (fra i quali *Rhinoceros mereki*, *Hyaena spelea*, ecc.) e frammenti di industria litica del paleolitico superiore, misti a ossa umane.

(1) SESTINI-CARDINI, Relazione di alcuni sopralluoghi eseguiti negli anni 1933-1935 (*Pubblicazione italiana di Paleontologia umana*, Firenze, 1935; RITTATORE F., Scoperte di età neolitica e del bronzo nella Maremma tosco-laziale (*Rivista di Scienze preistoriche*, VI, anno 1951).

(2) MOCHI A., L'industria litica della Grotta di Golino nei monti dell'Uccellina (*Archivio per l'antropologia e l'etnologia*, XLI, anno 1911); GRAZIOSI P., La Grotta di Talamone (*Atti della prima riunione dell'Istituto italiano di Paleontologia umana*, Firenze, 1927); GRAZIOSI P., Microbulini di tipo mesolitico fra le industrie di Talamone (*Archivio per l'antropologia e l'etnologo*, LXVIII, anno 1938).

Sulle alture dell'Uccellina sorgono in posizione dominante antiche torri di vedetta (Torre di Castel Marino, della Bella Marsilia, di Cala di Forno, ecc.) eretta dai signori di Siena o, in epoca più recente, dai governatori dello Stato dei Presidi a proteggere la costa dagli assalti dei vascelli corsari, che, risalendo dalle coste tunisine, avevano posto il loro quartiere generale nelle isole semideserte dell'arcipelago toscano (Giglio, Montecristo). Sulla vetta più alta del complesso collinare (circa 450 metri) sorge in posizione dominante l'Abbazia di San Rabano, raro esempio di convento fortificato dell'XI secolo, fondato dai Cavalieri Gerosolimitani sulle rovine di un più antico edificio.

Sotto il profilo botanico il comprensorio dell'Uccellina, cui va annessa a Nord dell'Ombrone la zona palustre della Trappola di circa 600 ettari, offre tutti gli aspetti tipici di quella flora mediterranea che un tempo rivestiva interamente le colline e le pianure della Maremma tosco-laziale. La zona collinare è ricoperta dalla macchia foresta, i cui caratteri dominanti sono dati dai lecci, dalle sughere, dai querciuoli, essenze arboree che vivono in stretto connubio con la macchia rigogliosa di olivelle, lentischi, eriche, rosmarini. Nelle insenature del litorale, lungo le dune prospicienti l'arenile, vegetano rare varietà di ginepro coccolone e sabina: piante arbustive che in questo ambiente, particolarmente favorevole, rivestono spesso aspetto arboreo. Inoltre, sui dirupi rocciosi dominanti il mare, vegetano tuttora gli ultimi esemplari della palma nana (*Chamaerops humilis*) che, scomparsa ovunque lungo le nostre coste, sopravvive soltanto all'Uccellina, a Populonia e all'Argentario. Fra i monti dell'Uccellina e il fiume si estende una pianura sabbiosa, rivestita di una bella pineta di circa 600 ettari (*Pinus pinaster* e *Pinus pinea*). Oltre la foce dell'Ombrone la palude della Trappola, col suo ambiente caratterizzato dalla mescolanza delle acque dolci con le infiltrazioni marine, offre asilo alla tipica vegetazione palustre (salicornia, tifa, tamerice, giunco, ecc.).

Il comprensorio dell'Uccellina è attualmente quasi interamente protetto da vaste riserve di caccia. Questa situazione favorevole ha permesso nella zona per cui si propone l'istituzione di un Parco nazionale, la conservazione di una fauna eccezionalmente ricca e varia, caratteristica della regione maremmana. Nelle macchie e nelle pinete vivono e si riproducono indisturbati i tipici rappresentanti della selvaggina stanziale: lepri, cinghiali, caprioli, daini, fagiani. Fra i carnivori sono rap-

presentate specie rare in via di estinzione come la martora, il tasso, la lontra, il gatto selvatico: quest'ultimo quasi del tutto scomparso nelle Alpi, trova un ultimo rifugio nelle folte macchie della Maremma toscana. Tra i roditori, oltre alla lepre e al coniglio selvatico, sono frequenti il riccio e l'istrice.

Particolarmente ricca l'avifauna palustre, ovunque perseguitata dai cacciatori, la quale trova nelle paludi, presso la foce dell'Ombrone un'oasi relativamente tranquilla. Numerosi i trampolieri durante la stagione del passo invernale; pivieri, pavoncelle, beccaccini, cavalieri. Il cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) nidifica nella zona. Anche varie specie di aironi (airone cinerino, airone rosso, garzetta) nidificano sui pini del tombolo: fatto assai raro e che merita di essere preso in considerazione dal punto di vista di una protezione integrale della zona.

Tutte le varietà di palmipedi sono qui rappresentate: vi nidificano specie particolarmente meritevoli di protezione quali il germano reale, l'anatra marmorizzata, la moretta tabaccata, il gobbo rugginoso, la volpoca. Le oche selvatiche (*Anser albifrons*), le avocette, i fenicotteri, le cicogne frequentano saltuariamente la zona e potrebbero essere indotti a nidificarvi qualora fosse abolita del tutto la caccia.

Le storne e i gabbiani volteggiano numerosi lungo il litorale. Gli uccelli da preda sono rappresentati dal gheppio, l'aquila marina, l'albanella, il falco pescatore, il biancone. Fra le specie rare di uccelli che trovano asilo nel comprensorio dell'Uccellina sono da considerare inoltre il gruccione e la ghiandaia marina. Tralasciamo infine dall'enumerare tutte quelle specie di uccelli, rettili, anfibi, pesci, tipiche della costa tirrena.

Per concludere questa breve descrizione ci preme sottolineare che l'ambiente dell'Uccellina, con la gamma delle sue varietà morfologiche (spiaggia sabbiosa, e scogliera, palude e tombolo, collina macchiosa, pineta e foce fluviale), con la ricchezza della sua flora e della sua fauna, riunisce tutti gli aspetti caratteristici della Maremma tosco-laziale e merita quindi di essere conservata nel suo stato attuale.

* * *

La natura impervia dei luoghi, la mancanza di strade, le grandi riserve di caccia, i proprietari restii ad imprese speculative, furono per anni le circostanze fortunate che hanno favorito la conservazione dello stato naturale

di questo singolare territorio. Anche qui però da qualche tempo si stanno verificando quei fatti che in una successione ormai tipica ci fanno temere e prevedere a breve scadenza la distruzione sistematica di questo ambiente naturale incontaminato.

Il proprietario di uno dei settori più importanti del comprensorio, l'Opera nazionale combattenti, è soggetto a pressioni di ogni sorta per la cessione a gruppi immobiliari della sua proprietà; la presentazione, poi, da parte dell'Ente medesimo e di altri proprietari, di piani di lottizzazione e la costruzione di strade si presentano come sintomi allarmanti.

Giornali e riviste di importanza nazionale come il *Corriere della Sera* (27 dicembre 1962 e 6 gennaio 1963), *Il Giorno* (1° febbraio 1963), il *Mondo* (15 gennaio 1963; 5 febbraio 1963), *La Nazione*, edizione di Grosseto (16 febbraio 1963), *il Telegrafo*, edizione di Grosseto (15 marzo 1963 e 20 marzo 1963), ecc., rispecchiando il giusto allarme dell'opinione pubblica e della cultura, hanno richiamato l'attenzione delle autorità competenti, l'Ente provinciale per il turismo e l'Ispettorato alle foreste della provincia di Grosseto, la Soprintendenza ai monumenti delle province di Siena e Grosseto e il comune di Grosseto, prendendo nel loro ambito di competenza i provvedimenti necessari per arginare temporaneamente la manomissione, hanno manifestato ampiamente la necessità della conservazione dello *status* del comprensorio dell'Uccellina e venne presentata anche una interrogazione parlamentare in proposito.

Interventi più concreti si rendevano d'altro necessario e l'Associazione « Italia Nostra » se ne assumeva il compito coordinando varie iniziative e promuovendo nel novembre 1963, fra l'altro, un « Convegno sulla Protezione della Natura », che vedeva la partecipazione di eminenti esperti, i quali riunitisi a Grosseto presso la Camera di commercio, caldeggiavano l'istituzione di un Parco nazionale sui monti dell'Uccellina.

Alla tendenza in atto verso la distruzione sistematica e la irrimediabile alterazione delle nostre coste anche nei loro luoghi più pittoreschi e suggestivi, va contrapposta come unica soluzione l'istituzione di zone protette, ove tutti gli elementi del paesaggio, geologici, botanici e biologici, vengano conservati nella loro integrità. Lo strumento a ciò più idoneo è l'istituzione di nuovi Parchi nazionali che assolvano il compito di conservare un campionario, il più possibile completo, degli aspetti naturali del territorio nazionale. Non sembra inutile, a tale proposito, ricor-

dare le definizioni che la Convenzione di Londra del 1933 e la Conferenza internazionale per la Protezione della natura di Brunnen del 1947 danno al Parco nazionale e di Riserva naturale: « L'espressione " Parco nazionale " designa un'area riservata esclusivamente alla propagazione, protezione e conservazione della vita animale e selvatica e della vegetazione selvatica ed alla conservazione di oggetti di interesse scientifico, estetico, geologico, preistorico, archeologico e di altro interesse scientifico, a profitto, vantaggio e ricreazione del pubblico in generale » e ancora « Riserve naturali sono quei luoghi in cui la flora e la fauna, il suolo ed il sottosuolo sono mantenuti e protetti nella loro integrità ». Ci piace ricordare in proposito la notevole definizione delle finalità dei Parchi nazionali che troviamo nella legge americana *Act Establishing the National Park Service* del 25 agosto 1916: « Lo scopo è quello di conservare il paesaggio e gli elementi naturali e storici e la flora e la fauna selvaggia che vi vive e di provvedere alla conservazione di questo patrimonio in modo e con mezzi che lo lascino incontaminato per il godimento delle future generazioni ».

I Parchi nazionali svolgono pertanto queste importanti funzioni: in campo educativo e sociale si rivolgono sia ai giovani, perché imparino nel rispetto delle piante e degli animali ad amare la natura, sia a tutti i cittadini perché lontani dai centri di vita moderni e tumultuosi, ritrovino, al contatto con la natura, una loro dimensione umana. Sotto questo profilo i Parchi nazionali assumono una grandissima importanza dal punto di vista sociale, in quanto possono essere considerati come un vero e proprio servizio pubblico, in campo scientifico aprono nuove prospettive a tutti coloro, scienziati e studiosi di biologia, ecologia, ecc. che trovano nell'elemento primitivo l'ambiente adatto per le loro ricerche, passibili di risultati di estrema importanza nel campo economico agricolo e zootecnico; in campo turistico i Parchi nazionali hanno poi le stesse funzioni dei musei d'arte nelle città, costituiscono cioè motivo di richiamo e di attrazione per il forestiero, con notevoli vantaggi per le attività economiche locali. Nel caso specifico, Talamone, Porto Santo Stefano, Porto d'Ercole, Orbetello, Marina di Grosseto, Castiglion della Pescaia e Grosseto stessa, da considerarsi zone periferiche del Parco nazionale, non potranno che trarre vantaggi dalla sua istituzione.

La legge che si propone all'esame delle Camere, sia ben chiaro, non intende, chiamando

Parco un determinato territorio, dare al medesimo un'etichetta che serva solo ad esaltarne i valori paesistici per favorire, come è accaduto per i parchi del Circeo e degli Abruzzi, la costruzione di centri residenziali per pochi privilegiati, ma intende creare un organismo vitale con fini scientifici, culturali e sociali propri da realizzare, i quali comportano nel territorio del parco severe limitazioni alle attività umane.

* * *

Nel formulare questa proposta di legge ci si è preoccupati di ovviare alla carenza della legislazione in vigore.

A tale scopo ci si è serviti di un'ampia documentazione sulla legislazione in vigore in altri Paesi e in particolare in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America e su quanto si fa o si sta facendo in campo internazionale per la protezione della natura. In sintesi, ecco la situazione in campo internazionale e nazionale. In Inghilterra, su una superficie di chilometri quadrati 244.000 abbiamo 9.500 chilometri quadrati di riserve pari al 3,88 per cento del territorio nazionale. In Svizzera esistono 1.200 chilometri quadrati di riserve naturali, corrispondenti al 3 per cento dell'intera nazione; in Cecoslovacchia il rapporto fra territorio nazionale e zone protette è del 2,9 per cento, in Olanda dell'1,85 per cento. Se poi ci rivoliamo ai paesi extra-europei troviamo che in Giappone, nazione con una densità demografica fra le più alte del globo, esistono chilometri quadrati 15.700 di riserve naturali pari al 4,2 per cento del paese. In Italia i 4 Parchi nazionali attualmente esistenti coprono appena una estensione di 1.900 chilometri quadrati, pari allo 0,58 per cento dell'intera superficie; e questa percentuale andrebbe ulteriormente ridotta ove se ne considerasse l'effettiva efficienza.

Il Parco dello Stelvio esiste solo sulla carta e va completamente riesaminato nei suoi confini e nella sua organizzazione; il Parco del Circeo, mal impostato al momento della sua istituzione, ha dato lo spunto a grosse speculazioni immobiliari. Il Parco degli Abruzzi rischia di fare la fine di quello del Circeo. Il Parco del Gran Paradiso è l'unico che rispecchia la fisionomia di un vero Parco.

Sorge quindi il problema, accanto a quello di riorganizzare i Parchi esistenti, di provvedere all'istituzione di nuovi Parchi e Riserve naturali; problema che va risolto oggi, perché domani, qualora non si prendano energici provvedimenti, non avremo più territori da proteggere.

* * *

La proposta di legge derivata da questa visione del problema dei parchi e dalla necessità di salvaguardare questo importante territorio, consta di 16 articoli.

Gli articoli 1 e 2 prevedono la istituzione della Riserva naturale « Parco della Maremma » nel territorio dei monti dell'Uccellina, in provincia di Grosseto e fissano le finalità che la riserva vuole specificamente realizzare in quel territorio. Si notino, rispetto alla legislazione passata, la formulazione chiara e precisa di dette finalità aderenti a quelle internazionali, l'esclusione di ogni possibilità di speculazioni immobiliari, la favorevole ripercussione del turismo delle località periferiche, l'accentuazione degli scopi sociali ed educativi dell'istituzione. Fra le finalità del parco vi è anche la conservazione del tipico bestiame brado maremmano (bovini e cavalli) che conferisce, alla regione il suo aspetto inconfondibile. Qualcosa di simile, d'altronde, è già stato fatto in Francia per la riserva della Camargue, e negli Stati Uniti per il *Wichita National Refuge*, dove i visitatori, montati sulle tipiche cavalcature locali, possono ammirare a loro agio i branchi di bovini che pascolano allo stato selvaggio.

L'articolo 3 disciplina analiticamente le attività possibili o vietate nelle tre zone in cui sarà suddivisa la Riserva naturale, mentre gli articoli 4 e 5 affidano la gestione e la sorveglianza della riserva alla azienda di Stato per le foreste demaniali, affidando ad essa anche il compito di promuovere studi e ricerche sulla protezione della natura nel territorio della Riserva.

Gli articoli 6 e 7 dettano norme in materia di regolamento e di piano regolatore delle attrezzature e delle opere edilizie della Riserva, mentre l'articolo 8 prevede l'obbligo della demolizione delle opere e dei manufatti non autorizzati e al risarcimento degli eventuali danni.

Gli articoli 9 e 10 dettano norme altresì per l'acquisto e l'espropriazione dei beni compresi nella zona A e B della Riserva, limitando però l'esercizio di questa facoltà ai soli casi in cui ciò si renda necessario al conseguimento dei fini previsti dalla presente proposta di legge, nonché per l'acquisto dei beni di proprietà del demanio dello Stato.

Alle spese ordinarie e straordinarie si provvederà con le entrate previste dagli articoli 11 e 12, mentre norme penali sono previste per i contravventori alle disposizioni oggetto della presente proposta di legge dall'articolo 13.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, i resti archeologici e monumentali, nonché la bellezza del paesaggio tipici della Maremma Tosco-Laziale;

di permettere agli scienziati di osservare e studiare l'evoluzione delle specie animali e vegetali abbandonate a se stesse nel loro ambiente naturale;

di rendere di uso pubblico un territorio di eccezionale interesse estetico e scientifico e permettere così una migliore educazione dei cittadini nel rispetto della natura ponendo a loro disposizione un'ambiente di ricreazione altamente qualificato, è istituita la Riserva naturale « Parco della Maremma ».

ART. 2.

La Riserva naturale « Parco della Maremma » si estende nel territorio delimitato dalla corografia allegata alla presente legge, comprendente tre distinte zone, individuate con le lettere *A*, *B* e *C*.

ART. 3.

Nella zona *A*, della Riserva naturale, è vietato svolgere qualsiasi attività umana, ad eccezione di quella volta a proteggere e a conservare, in modo assoluto, gli ambienti con tutto quanto essi contengono.

Nella zona *B* è consentito l'accesso all'uomo, compatibilmente con le esigenze di una oculata protezione, rimanendo però vietato:

- a*) eseguire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade carrozzabili, anche previste da piani urbanistici;
- b*) catturare o molestare animali, raccogliergli o distruggerne le uova;
- c*) raccogliere o danneggiare le specie vegetali.

Dovrà essere invece soggetto ad autorizzazione:

- a*) l'esercizio della caccia e della pesca e l'introduzione di armi, esplosivi ed attrezzature per la pesca di qualsiasi genere;
- b*) il taglio delle piante e la raccolta di specie vegetali;
- c*) l'apertura e la coltivazione di cave o miniere e l'utilizzazione di acque a qualsiasi titolo.

Nella zona *C* l'attività agricola e forestale è libera.

La caccia, la pesca, la cattura e la introduzione di nuove specie di animali sono soggette alle stesse norme previste per la zona *B*.

ART. 4.

La gestione e la sorveglianza della Riserva naturale è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

ART. 5.

L'Ente gestore deve promuovere ed incoraggiare studi e ricerche, riguardanti la protezione della natura nel territorio della Riserva. A tale scopo l'Ente gestore è autorizzato a concedere sussidi e premi.

ART. 6.

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Ente gestore, sarà provveduto all'emanazione di un regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Costituiranno materia di detto regolamento:

- a) l'accesso alla zona *A* a riserva integrale;
- b) le recinzioni e le altre eventuali attrezzature per la protezione e la conservazione della fauna;
- c) le manifestazioni atte a perpetuare le tradizioni caratteristiche della Maremma (cattura e doma dei puledri, marca del bestiame brado ecc.);
- d) la disciplina delle autorizzazioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 e dei permessi di caccia e pesca da concedersi, con diritto di precedenza ai coltivatori dei terreni compresi nella Riserva e agli abitanti delle località viciniori;
- e) le norme relative all'accesso e sosta del pubblico e degli automezzi, in modo da attuare la migliore protezione della flora, della fauna e dell'ambiente naturale e il rapido avvicendamento dei visitatori;
- f) il pagamento di eventuali diritti d'ingresso.

ART. 7.

Entro un anno dalla approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta

dell'Ente gestore, dovrà essere approvato un piano regolatore delle attrezzature scientifiche, educative, turistiche e sportive da installarsi nel territorio della Riserva e delle opere edilizie varie.

Tale piano dovrà prevedere:

a) l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature nei fabbricati già esistenti e — ove questo non fosse possibile — che le nuove costruzioni mantengano il carattere tipico della Maremma Toscana e si armonizzino con l'ambiente circostante;

b) il tracciato delle strade, dei sentieri e degli itinerari obbligati per il pubblico garantendo la parziale penetrazione nel territorio dalle strade accessibili ai mezzi meccanici;

c) le zone di parcheggio e di sosta per gli automezzi eventualmente ammessi nel parco; i punti da destinarsi a campeggio e alla costruzione di attrezzature ricettive.

ART. 8.

Chiunque abbia eseguito nel territorio del parco opere o manufatti non autorizzati, anche a carattere temporaneo, è tenuto a proprie spese alla loro demolizione e alla riduzione in pristino stato della località manomessa, nonché al risarcimento dell'eventuale maggiore danno arrecato.

Se il trasgressore non ottempera alla demolizione ed alla riduzione in pristino, l'Ente responsabile provvederà d'ufficio, addebitandogli tutte le spese.

ART. 9.

I terreni e gli altri immobili compresi nelle zone A e B della Riserva potranno essere acquistati o espropriati dall'Ente gestore a norma della legge e del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 e successive modificazioni, ove ciò si renda indispensabile al fine di consentire alla Riserva di conseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

Per le prescrizioni e i vincoli previsti dal piano urbanistico, si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme stabilite nella legge urbanistica. Tali prescrizioni e vincoli comportano l'immediata revisione delle imposte afferenti agli immobili sui quali gravano.

All'Azienda di Stato per le foreste demaniali è riservato l'esercizio del diritto di prelazione sui trasferimenti dei diritti reali sugli immobili compresi nel territorio della Riser-

va. Esso deve essere esercitato, a pena decadenza, entro 3 mesi dalla conoscenza del trasferimento ed ha valore anche verso terzi.

ART. 10.

I terreni e le altre proprietà del Demanio dello Stato nell'ambito del parco si considerano concesse in perpetuo per la cifra simbolica di una lira all'Ente parco, che potrà utilizzarli soltanto secondo i fini dichiarati nell'articolo 1 della presente legge.

ART. 11.

Per le spese ordinarie relative all'applicazione della presente legge è autorizzato uno stanziamento di lire 20 milioni annui, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, a partire dal primo esercizio successivo all'approvazione della presente legge.

Alle spese relative all'esproprio e al pagamento di canoni di affitto dei terreni e di eventuali indennizzi è autorizzato uno stanziamento annuo di lire 20 milioni a partire dal primo esercizio successivo alla presentazione della presente legge per una durata di anni 15. I fondi non utilizzati potranno essere impiegati negli esercizi successivi.

ART. 12.

Oltre allo stanziamento ordinario di cui all'articolo 11 costituiscono fondo dell'Ente gestore i proventi derivanti da contributi di enti o privati, donazioni e lasciti, redditi dei beni del patrimonio ed eventuali diritti di ingresso e di sosta.

ART. 13.

Ferme restando le pene previste dalle vigenti leggi:

chiunque raccolga o danneggi specie vegetali, esegua tagli di piante, nelle zone *A* e *B* del territorio della Riserva naturale, e chiunque esegua scavi non autorizzati è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000;


chiunque accenda fuochi all'aperto, nelle zone *A* e *B* è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000;

chiunque abbandoni sul terreno delle zone *A* e *B* oggetti e rifiuti di qualsiasi genere è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000;

chiunque, non autorizzato, nel territorio della Riserva naturale, uccida, ferisca, catturi gli animali selvatici o danneggi i loro nidi, sia pieni che vuoti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000;

chiunque introduca nelle zone *A* e *B* armi, munizioni, cani e mezzi strumentali, atti alla cattura o all'uccisione degli animali, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. La medesima pena è comminata a chi provoca o tenta di provocare lo spostamento degli animali fuori del confine della Riserva naturale.

Le infrazioni predette importano anche la confisca delle armi, delle munizioni, dei cani, dei mezzi e degli strumenti, nonché dell'eventuale prodotto della caccia e qualsiasi altro materiale manomesso, danneggiato o abusivamente asportato.



GROSSETO

F. Ombrone

MARINA DI GROSSETO

S. MARIA DI RISPECCIA

Larghezza della fascia: 2 miglia

ALBERESE

BOCCA D'OMBRONE

S.S. no 1

TALAMONE

— STRADA CARROZZABILE
- - - LIMITE DEL PARCO NAZ. DELLA MAREMMA

 ZONA A CULTURA SPONTANEA
MACCHIA SPONTANEA

 ZONA AGRICOLA